



COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI

PROVINCIA DI PAVIA

**n. 22 Reg. Del.
del 20-12-2021**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016.

L'anno duemilaventuno addì venti, del mese di dicembre, alle ore 19:45, nel Sala consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato in adunanza Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Abelli Fabrizio	Sindaco	Presente	
Degli Antoni Fabrizio	Vice Sindaco	Presente	
Zambianchi Sara	Consigliere	Presente	
Bellinzona Arcangela	Consigliere	Assente	
Dellabianca Davide Romeo	Consigliere	Presente	
Bolognesi Claudio	Consigliere	Assente	
Terzi Corinne	Consigliere	Presente	
Ritacca Patricia	Consigliere	Assente	
Testori Gianmaria	Consigliere	Assente	
Morini Osvaldo	Consigliere	Presente	
Mangiarotti Renato	Consigliere	Presente	
Totale		Presenti 7	Assenti 4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Guazzi.

Il Dott. Fabrizio Abelli nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO: RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DEL D.LGS. N. 175/2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO atto che la seduta si è svolta nelle modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020 con l'ausilio di strumenti di videocollegamento;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. I) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

RILEVATO che questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO altresì che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge

n. 90 del 2014 n. 114 e resi disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4; TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pietra de' Giorgi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

CONSIDERATO il Comune di Pietra de' Giorgi non intende alienare le partecipazioni possedute;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrebbe esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarebbe liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Acquisito parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con n. 6 voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/06/2017 n. 100, delle partecipazioni possedute;
2. di dare atto che alla data del 31/12/2020 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

PARTECIPAZIONI DIRETTE:

- "Broni-Stradella Pubblica Srl" Via Cavour 28 - Stradella (PV) con una quota pari a 2,2541 %
- "Gal Oltrepò Pavese Srl" Piazzale Fiera 26/a – Varzi (PV) con una quota pari a 0,644%

PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- "Broni-Stradella Gas Srl" tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota dello 0,9658%)
- "Banca Centro Padana Credito Cooperativo Soc. Coop." tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota dello 0,0032%)
- "Pavia Acque Scarl" tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota dello 0,3644%)
- "Aqua Planet Srl" tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota del 2,1413%)
- "Ascom Fidi Soc. Coop." tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota dello 0,0194%)
- "Gal Oltrepo Pavese Srl" tramite Broni-Stradella Pubblica Srl (quota dello 0,0550%)

3. di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare;
4. di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dalla normativa vigente:

Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con n. 6 voti favorevoli, resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIETRA DE' GIORGI
PROVINCIA DI PAVIA

C.a.p. 27040
Tel. 0385/85110 Fax. 0385/284114
C.F. 84000710180

Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

“ RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE “

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis e 49 del D.lgs. 18/8/2000 n°267 Testo Unico Enti Locali,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caterina Roveda

Pietra de' Giorgi, lì 20-12-2021

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Dott. Fabrizio Abelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Guazzi

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 12-05-2022 ai sensi dell'art.124 del D.lgs. 267/2000.

Addì 12-05-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dott. Giuseppe Fabrizio Cabri

Rep. n. 48

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-12-2021 per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Addì 12-05-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Andrea Guazzi

La presente deliberazione è copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE